

Separazione consensuale - Spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario - Obbligo di rimborso dell'altro coniuge - Controversia relativa - Competenza - Determinazione in ragione del valore della causa - Sussistenza - Competenza funzionale del tribunale - Inapplicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014

La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrando nella competenza funzionale del tribunale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

6297

2014